

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5- SERV.ASSIS.FARMACEUTICA AZIENDALE
N. 1332/AV5 DEL 12/12/2013**

Oggetto: Autorizzazione al trasferimento della seconda sede farmaceutica-farmacia Comunale di Cupramarittima nei nuovi locali

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5- SERV.ASSIS.FARMACEUTICA AZIENDALE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di prendere atto della domanda inoltrata dal Responsabile dell'Area Vigilanza del comune di Cupramarittima di trasferimento della farmacia Comunale di Cupramarittima nei nuovi locali in via Adriatica Nord n.93 , della avvenuta pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio AV5 dal 16.09.2013 al 30.09.2013 e all'Albo Pretorio del comune di Cupramarittima dal 16.10.2013 al 31.10.2013
2. di prendere atto della ordinanza TAR Ancona n. 376/2013 del 10 ottobre che nel respingere la richiesta di sospensiva al trasferimento così motivava testualmente “ .. le censure avverso la decisione del Comune di trasferire la sede della farmacia comunale non appaiono, alla luce della mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti, meritevoli di favorevole considerazione . PQM il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sez.I respinge l'istanza cautelare”.
3. di autorizzare il trasferimento della Farmacia Comunale di Cupramarittima nei locali siti in via Adriatica Nord n. 93
4. di dare atto che non deriva spesa dall'adozione del presente atto all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'AV5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013
5. la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Isidoro Mazzoni**

La presente determina consta di n. 3 pagine

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.Benedetto del Tronto – Servizio Assistenza Farmaceutica Aziendale

Normativa

- ▣ Legge 475/68
- ▣ Legge 362/91
- ▣ L.R.M. n.7/82
- ▣ L. 27 marzo 2012

Motivazioni

Con nota n. 42014 del 13.09.2013 il Responsabile dell'Area Vigilanza del comune di Cupramarittima inoltra domanda di trasferimento della farmacia Comunale di Cupramarittima nei nuovi locali in via Adriatica Nord n.93 ;

in data 27 settembre 2013 lo Studio Legale Zanotti di Novafeltria comunicava ricorso al TAR Marche avverso i provvedimenti di assegnazione-concessione e trasferimento della Farmacia Comunale di Cupramarittima;

in data 16.10.2013 prot.n. 47635 il Responsabile dell'Area Vigilanza del comune di Cupramarittima trasmetteva Ordinanza TAR Marche n.376/2013 del 10 ottobre che nel respingere la richiesta di sospensiva al trasferimento così motivava testualmente “ .. le censure avverso la decisione del Comune di trasferire la sede della farmacia comunale non appaiono, alla luce della mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti, meritevoli di favorevole considerazione . PQM il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sez.I respinge l'istanza cautelare”;

Preso atto della avvenuta pubblicazione della domanda di trasferimento della farmacia nei nuovi locali all'Albo Pretorio AV5 dal 16.09.2013 al 30.09.2013 e all'Albo Pretorio del comune di Cupramarittima dal 16.10.2013 al 31.10.2013

SI PROPONE

di prendere atto della domanda inoltrata dal Responsabile dell'Area Vigilanza del comune di Cupramarittima di trasferimento della farmacia Comunale di Cupramarittima nei nuovi locali in via Adriatica Nord n.93 , della avvenuta pubblicazione della domanda di trasferimento all'Albo Pretorio AV5 dal 16.09.2013 al 30.09.2013 e all'Albo Pretorio del comune di Cupramarittima dal 16.10.2013 al 31.10.2013;

di prendere atto della ordinanza TAR Ancona n. 376/2013 del 10 ottobre che nel respingere la richiesta di sospensiva al trasferimento così motivava testualmente “ .. le censure avverso la decisione del Comune di trasferire la sede della farmacia comunale non appaiono, alla luce della mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti, meritevoli di favorevole considerazione . PQM il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sez.I respinge l'istanza cautelare”.

di autorizzare il trasferimento della Farmacia Comunale di Cupramarittima nei locali siti in via Adriatica Nord n. 93;

di dare atto che non deriva dall'adozione del presente atto all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'AV5 con Determina ASUR/DG n.275 del 10.04.2013

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Vita Maria Laterza

- ALLEGATI -

Nessun allegato

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E
RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE**

I sottoscritti, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che non deriva spesa dall'adozione del presente atto all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'AV5 con Determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013

*per il Responsabile U.O.
Economico Finanziaria
il Funzionario Delegato
Sig. Bruna Pelliccioni*